

TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile - Fallimenti

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Giudici:

dott.ssa Lorena Canaparo	Presidente
dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice
dott. ssa Maria Laura Morello	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da Edilgeco srl con sede in Millesimo, via Mameli 6 , rappresentata e difesa come in atti;
- vista la delibera societaria in data 11.5.2017 risultante da verbale notarile, registrata in ottemperanza al disposto dell'art. 152 L Fall;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
- la visura camerale della società;
- l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- la dichiarazione di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;
- visto l'art. 161 l.f.;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale. Sul punto si osserva l'avvenuto trasferimento della sede legale da Ceva (CN) Corso Garibaldi 27 in data 18.1.2017, con iscrizione in data 7.2.2017 a Millesimo (SV), via Mameli 6; che risulta esservi sede amministrativa dal 21.3.1996 in Millesimo v.le Mameli 6, oltre ad un ufficio di rappresentanza aperto dal 26.9.2011 in Savona, via Montenotte 29/4. I novellati artt. 9, commi 1 e 2, e 161, comma 1, l. fall. prevedono che la competenza a pronunciarsi sull'istanza (di fallimento o) di ammissione alla procedura del concordato preventivo spetta al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria "sede principale" e che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini dell'individuazione della competenza; la riforma conferma, così, il principio per cui è territorialmente competente a



pronunciarsi sulla domanda di apertura della procedura il tribunale nel cui circondario si trova la sede "reale" dell'impresa, intesa come il centro direttivo ed amministrativo dei suoi affari.

È applicabile anche alla procedura di concordato preventivo il principio per cui, in ipotesi di trasferimento della sede legale, l'individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento soggiace il diverso principio per cui la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera con riguardo alla sede legale precedente (cioè di provenienza) e non a quella successiva di destinazione, tutte le volte in cui il mutamento della sede legale è stato deciso nell'anno anteriore

Con ordinanza n. 14676 del 28/08/2012, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale, la dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l'impresa fallita ha la sede effettiva ove, cioè, si trova il suo centro direttivo, ancorché diverso dalla sede legale (quella ufficialmente dichiarata), pur dovendosi presumere, fino a prova contraria, la coincidenza della sede legale con la sede effettiva.

Invero, sostiene la Corte, ciò che ha rilevanza, ai fini della determinazione della competenza territoriale, è la sede effettiva dell'impresa, cioè quella dove di fatto l'impresa stessa è stata esercitata, dove si svolge l'attività direttiva e amministrativa dell'impresa ovvero dove risiede il liquidatore, anche se tale sede non coincide con quella dichiarata, nel caso di impresa individuale, o con quella statutaria, nel caso di impresa collettiva. Pertanto – allo stato – la competenza appare ritualmente radicata, dal momento che nonostante l'avvenuto trasferimento nell'anno, la sede effettiva risulta già in precedenza in Millesimo;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;
- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può essere fissato in giorni 120, alla luce delle ragioni della richiesta;
- che si rende opportuno disporre i seguenti obblighi informativi a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

deposito di una situazione patrimoniale quanto più aggiornata, e comunque non anteriore alla data di deposito del ricorso entro il 2.3.2015;

deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, della situazione patrimoniale aggiornata della società;



deposito con produzione separata, a cadenza mensile dalla data di deposito del ricorso, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile, dal deposito del ricorso, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile dal deposito del ricorso, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile dal deposito del ricorso, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, che è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII, L.F. e pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo di da Edilgeco srl con sede in Millesimo, via Mameli 6;

nomina commissario giudiziale il dott. Ambrogio Botta, con studio in Albenga, viale Martiri della Libertà 68;

dispone gli obblighi informativi di cui in parte motiva;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Manda alla cancelleria per gli incombeni di competenza.

Così deciso in Savona nella camera di consiglio del 24.5.2017

Il Presidente
(dott.ssa Lorena Canaparo)



